

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La proposta di referendum consultivo ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello Statuto del Comune di Bologna, un "questione di rilevanza generale attinente alla competenza del Consiglio comunale". Riguarda, infatti, il finanziamento comunale delle scuole dell'infanzia paritarie private, la cui scelta spetta al Consiglio comunale nell'ambito degli indirizzi generali di governo.

Il quesito sottopone al corpo elettorale una scelta univoca tra le due seguenti opzioni: destinare tutte le risorse disponibili solo al finanziamento delle scuole dell'infanzia comunali oppure destinare risorse alle scuole dell'infanzia paritarie private.

La scelta è in funzione del miglioramento della "qualità" dei servizi della scuola dell'infanzia.

La richiesta di referendum consultivo rispetta tutti i requisiti previsti dallo Statuto comunale e dal regolamento sui diritti di partecipazione dei cittadini.

In particolare, il quesito non ha ad oggetto nessuno degli atti esclusi indicati nell'art. 7, comma 2, dello Statuto. Riguarda, invece, un atto di indirizzo politico di competenza esclusiva del Consiglio comunale la cui deliberazione è corso, concernente il rinnovo delle convenzioni. Il quesito rispetta i criteri di chiarezza, univocità e coerenza logica: la domanda ha un oggetto unico e si articola in una alternativa secca. Omogeneo è il quesito, omogeneo è il risultato. L'elettore resta pienamente libero di scegliere tra le due soluzioni, in vista dell'obiettivo di garantire la migliore qualità della scuola dell'infanzia.

Il referendum consultivo, infine, non viola nessuna norma dell'ordinamento giuridico. Piuttosto, il quesito è perfettamente coerente con i principi costituzionali stabiliti nell'art. 33 della Costituzione: sia quando stabilisce il dovere per lo Stato di istituire scuole pubbliche per tutti gli ordini e gradi, sia quando riconosce la libertà della scuola "senza oneri per lo Stato". La decisione di finanziare scuole paritarie private, qualunque sia l'interpretazione preferibile della norma, resta nell'ambito delle scelte discrezionali (e perciò libere) degli organi di indirizzo politico: e, ciò, vale tanto nel caso dello Stato, quanto, a fortiori, nel caso degli enti locali.

La previsione costituzionale di un dovere di istituzione di scuole pubbliche è posta a presidio della libertà nella scuola e del principio del pluralismo culturale, considerati dai Padri costituenti quali valori fondamentali che la scuola pubblica, a differenza della scuola privata, necessariamente deve concretizzare (cfr. Corte cost. ord. 423/2002 e sent. 220/2007). Solo in questo modo è, dunque, possibile realizzare l'obiettivo costituzionale della migliore qualità dell'offerta scolastica.

### **PQM**

si chiede al Signor Sindaco di voler ritenere ammissibile la presente richiesta di referendum consultivo.

---